

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**N. 7 DEL 15/03/2021**

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL  
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2021**

---

L'anno DUEMILAVENTUNO addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	A
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menziozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 12	Assenti: 1
--------------	------------

E'altresi presente l'Assessore esterno Mori Claudio

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

---

C.C. N. 7 DEL 15.03.2021

Presenti n. 12 Consiglieri

LA SEDUTA SI SVOLGE IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA EMERGENZA COVID-19

**Omissis**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

**VISTO** il D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**VISTO** in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, ai sensi dell'art. 52, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

**VISTO**, inoltre, l'art. 1 comma 3-bis del già citato D.Lgs. n. 360/1998, secondo il quale può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con ulteriore precisazione, disposta del D.L. n. 138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sul reddito complessivo;

**VISTO**, altresì, il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO CHE** il DL 34/2020, convertito in legge con la 77/2020, all'art. 106 comma 3 bis ha prorogato al 31.01.2021, l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, termine ulteriormente differito al 31.03.2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021;

**RICHIAMATA** la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 1, comma 169, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**PRESA VISIONE** dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che appare opportuno confermare e aliquote dell'anno 2020 e l'orientamento di mantenere la rimodulazione dell'addizionale comunale in modo da garantirne una maggiore equità secondo criteri di progressività, utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come segue:

SCAGLIONI	ALIQUOTA IRPEF
0 - 15.000	0,70%
15.000 - 28.000	0,73%
28.000 - 55.000	0,75%
55.000 - 75.000	0,78%
OLTRE 75.000	0,80%

- di confermare la **soglia di esenzione** a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF in misura non superiore a 11.000,00 euro;

**VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Menozzi – Spanò – Bonazzi S. – Righi), espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

1. **DI CONFERMARE** per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote deliberate nell'anno 2020 per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

SCAGLIONI	ALIQUOTA IRPEF
0 - 15.000	0,70%
15.000 - 28.000	0,73%
28.000 - 55.000	0,75%
55.000 - 75.000	0,78%
OLTRE 75.000	0,80%

2. **DI DETERMINARE** la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, in misura non superiore a 11.000,00 euro.
3. **DI DARE ATTO** che il DL 34/2020, convertito in legge con la 77/2020, all'art. 106 comma 3 bis ha prorogato al 31.01.2021, l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, termine ulteriormente differito al 31.03.2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021;
4. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

E, quindi, con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

**Il Sindaco**

Avv. Giuseppe Artioli

**Il Segretario Comunale**

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro